

# **CAPO I - FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

## **Art. 45 La partecipazione popolare**

Il Comune informa la propria attività al principio di partecipazione di tutti i membri della comunità, sia singoli che associati, garantendo le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi ed assicurando con idonei strumenti la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale.

## **Art. 46 Gli Organismi di partecipazione**

1) La partecipazione dei cittadini è assicurata mediante la costituzione di organismi, assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni nonché delle forze economiche e produttive e degli altri soggetti sociali operanti nel territorio.

2) Il Comune si avvarrà degli apporti conoscitivi di tali espressioni per la ricerca di soluzioni su temi di rilevante interesse cittadino.

## **Art. 47 L'Associazione e le libere forme associative o di volontariato**

1) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa o di volontariato, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

2) Il Comune istituisce l'Albo delle libere forme associative e di volontariato.

3) le Associazioni e le altre libere forme associative e di volontariato possono ottenere l'iscrizione all'Albo allorché i fini delle stesse corrispondono a quelli del Comune e sia assicurata la rappresentatività degli interessi dei cittadini, la strutturazione democratica e la partecipazione degli iscritti.

4) Le Associazioni e le altre libere forme associative e di volontariato iscritte all'Albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;
- potranno adire il Difensore Civico;

5) Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva, ed in particolare nelle scelte di politica economica.

6) Il Regolamento stabilirà tempi e modalità per una periodica consultazione fra Comune, Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali ed altre parti sociali, individuate dal Regolamento stesso, su tematiche di interesse generale o su questioni inerenti in modo specifico uno o più settori economici istituendo, eventualmente, appositi Comitati consultivi.

## **Art. 48 Le Consulte**

1) Il Consiglio Comunale, per valorizzare e promuovere la partecipazione all'Amministrazione delle Associazioni e delle altre libere forme associative e di volontariato, istituisce Consulte comunali, tra le quali in via prioritaria Consulte: per la pace, sui problemi dell'ambiente, dei minori, del diritto allo studio, della condizione giovanile, cultura e sport, dei portatori handicap, per la promozione delle attività economiche produttive; riconoscendo le stesse funzioni propositive, consultive e di collaborazione con gli Assessorati e con le Commissioni Consiliari permanenti per materie specifiche, per interessi territoriali particolari, per aggregazioni d'interesse generale, ovvero per favorire l'integrazione delle diverse etnie.

2) Le Consulte, nelle materie di competenza, potranno essere sentite ed esprimere pareri preventivi formali per l'eventuale adozione di atti e avanzare proposte per la gestione dei servizi e l'uso dei beni comunali, mediante la stipula di apposite convenzioni senza fine di lucro.

3) Il Consiglio Comunale può istituire il FORUM dei cittadini, inteso come luogo di incontro, di informazione e comunicazione, di discussione pubblica tra cittadini, amministratori e funzionari competenti su temi specifici.

4) Le Consulte dovranno essere disciplinate da appositi regolamenti.

#### **Art. 49 Il Regolamento degli istituti di partecipazione**

Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le condizioni e modalità per intervenire nei confronti degli organi elettivi, detta norme per la costituzione di appositi Albi ai quali potranno iscriversi le Associazioni e le altre libere forme associative e di volontariato, individua gli organi rappresentativi e precisa gli atti per i quali la richiesta di **parere è obbligatoria, nonché le modalità e i termini di consultazione.**

#### **Art. 50 Le Istanze, le petizioni e le proposte di cittadini**

1) I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi agli organi comunali per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, con istanze, petizioni o proposte vertenti su aspetti che riguardano la azione amministrativa del Comune.

2) Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli Organi comunali competenti, che devono adottare sulle stesse motivate decisioni da notificare ai presentatori entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

3) Gli interventi di partecipazione diretti ai diversi organi comunali sono indirizzati al Sindaco o al Presidente della Circostrizione territorialmente competente per le materie delegate.

4) Gli atti d'intervento partecipativo sono inseriti in apposito registro indicante l'iter di esame e di eventuali provvedimenti adottati dagli Organi competenti.

5) Il Registro è pubblico e disponibile alla libera consultazione dei cittadini.

#### **Art. 51 Diritto di Iniziativa**

1) Il diritto di iniziativa si esercita in un periodo di tempo non superiore ai sessanta giorni mediante la presentazione di proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione, da parte di almeno

5.000 cittadini, singoli o associati, per la tutela di interessi collettivi.

2) Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto
- b) tributi e bilancio
- c) espropriazione per pubblica attività
- d) designazione e nomine

3) Il Consiglio esamina le proposte entro 60 giorni dalla presentazione.

4) Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autentica di firme dei sottoscrittori, la ricevibilità e ammissibilità, nonché l'istruttoria delle proposte.

### **Art. 52 Il Referendum consultivo.**

1) Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale, il Referendum consultivo.

2) Il Referendum consultivo è ammesso su questioni di rilevanza generale interessanti la collettività ed è indetto dal Sindaco

3) Il Regolamento individua i soggetti promotori e le materie oggetto di referendum, disciplina le modalità per la raccolta, autenticazione delle firme dei sottoscrittori, stabilisce le condizioni di ricevibilità ed ammissibilità e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.

4) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori con diritto di voto, altrimenti è dichiarato respinto.

5) Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta propone al Consiglio Comunale una proposta di provvedimento riferito all'oggetto del referendum.